



# ORDINANZA

N. 92 DEL 15/05/2026

---

**OGGETTO :** INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE IN VIA MONTENRRO DAL GIORNO 25 MAGGIO 2026 AL GIORNO 22 GIUGNO 2026 PER LAVORI DI ESTENSIONE IDRICA

---

Il Responsabile del Settore 7. Sicurezza

**Vista** la richiesta effettuata in data 05/05/2026 da Gobetti & C. srl con sede in Vignate, via del Lavoro, 27 P. IVA 09786310962 in qualità di ditta esecutrice di CAP Holding spa, con sede in Milano, via Rimini 38, P. IVA 13187590156, con la quale si chiede l'interdizione del traffico veicolare in via Montenero per eseguire in sicurezza lavori di estensione rete idrica;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal settore 5 – Governo e gestione del territorio n. 10 del 05/02/2026;

**Considerata** quindi la necessità, a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza pubblica e del pubblico interesse, di dover regolamentare il traffico sulla via descritta in premessa al fine di consentire lo svolgimento dei predetti lavori;

**Visti** D.lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni con particolare attenzione agli artt. 6 e 7;

## ORDINA

**Che dal giorno 25 maggio 2026 al giorno 22 giugno 2026**, e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori di cui in premessa,

- **sia interdetto il transito veicolare in via Montenero dall'intersezione con Piazza Garibaldi fino all'intersezione con via del Parco;**
- **Che sia garantito il passaggio pedonale in sicurezza nell'area interdetta al transito veicolare;**
- **L'accesso in via Montenero dal civico n. 18 fino all'intersezione con via del Parco è consentito ai soli residenti e i conducenti di veicoli muniti di pass invalidi per i quali viene istituito senso unico alternato;**

Dovrà essere posizionata adeguata segnaletica che vieti l'accesso all'area interdetta alla circolazione e dotare l'area di opportuni **SISTEMI DI SEGNALAZIONE** e **SISTEMI DI LIMITAZIONE** dell'accesso nella fase di blocco del transito nonché segnaletica a norma di legge per la regolamentazione del senso unico alternato.

Il richiedente dovrà provvedere a collocare i segnali stradali atti ad **informare l'utenza ed i residenti** dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza (**con cartelli segnaletici e volantini di avviso al pubblico, posti preventivamente**), in via Montenero sia all'intersezione con via del Parco sia con Piazza Garibaldi.

L'occupazione dell'area non dovrà creare nocumento alla stessa; in particolare, al termine dell'occupazione, l'area dovrà essere ricondotta allo stato precedente o comunque in condizioni di sicurezza, in particolar modo dovrà essere salvaguardata la pavimentazione da detriti o altro materiale.

In caso di inosservanza dell'applicazione dei provvedimenti previsti nella presente, potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

Tutta la segnaletica prevista nella presente autorizzazione/ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.d.S. e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/9/2002).

Il titolo autorizzatorio (o copia conforme) dovrà essere tenuto sul luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito e dovrà essere esibito su richiesta degli addetti al servizio di polizia stradale.

Si ribadisce il rispetto della normativa di riferimento circa i cantieri stradali ed i lavori in genere.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

L'Amministrazione Comunale rimane sollevata ed indenne da diritti di terzi.

Al termine dei lavori personale incaricato dal richiedente provvederà a ripristinare la segnaletica preesistente.

Le ordinanze in contrasto con la presente saranno sospese.

#### **AVVISA**

Ai sensi dell'art. 37 c. 3° del D.L. 30.4.1992 n. 285, contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro il termine 60 giorni e con le modalità di cui all'art. 74 del DPR 16.12.1992n. 495. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. Il responsabile del presente procedimento è il Comandante PL. Comm. Capo Antonio PIERNI

*Gorgonzola, li 15/05/2026*

Il Responsabile del Settore 7. Sicurezza  
ANTONIO PIERNI / ArubaPEC S.p.A.  
*Atto sottoscritto digitalmente*